

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

Studio Duodo & Pivato
Via S. Parisio, 20 – 31100 Treviso
T. +39 0422.411361

CF/PIVA 03769090261
duodopivato@duodopivato.it
studioduodoassociati@legalmail.it
www.duodopivato.it

Dott. Filippo Duodo Fondatore

Gianluca Pivato Dottore Commercialista – **Andrea Duodo** Dottore Commercialista
Ivana Casonato Ragioniera – **Elisa Borsato** Dottore Commercialista – **Debora Gheno** Dottore Commercialista – **Alberto Dal Vecchio** Dottore Commercialista

Lorenzo Condotta Dottore
Simone Rozič Dottore

Treviso, 6 febbraio 2026

1

AI SIGNORI CLIENTI

L O R O S E D I

CIRCOLARE 2/2026 (composta di n. 14 pagine)		
1	Enti non commerciali - Recupero dell'ICI riferita al periodo 2006-2011 - Provvedimenti attuativi	2
2	Concordato preventivo biennale - Cessazione della pluralità dei soci - Superamento della soglia per dichiarazioni integrative	4
3	Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 - Modalità di utilizzo per l'importo residuo al 31.12.2025	5
4	Credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 - Istanze presentate dopo l'esaurimento dei fondi - Comunicazioni di completamento entro il 28.2.2026	5
5	Credito d'imposta per investimenti 4.0 - Investimenti ultimati al 31.12.2025 - Comunicazioni di completamento - Proroga al 31.3.2026	6
6	Credito d'imposta per investimenti 4.0 - Utilizzo in compensazione - Modalità di compilazione del modello F24	6
7	Interventi di efficienza energetica - Operatività del portale ENEA per il 2026	7
8	Imposta di bollo relativa ai contratti di appalto pubblico - Ulteriori chiarimenti	8
FEBBRAIO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI		10

1	ENTI NON COMMERCIALI - RECUPERO DELL'ICI RIFERITA AL PERIODO 2006-2011 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI L'art. 16-<i>bis</i> del DL 131/2024 ha definito la disciplina per il recupero dell'aiuto di Stato illegittimo correlato all'esenzione dall'ICI fruita, nel periodo dal 2006 al 2011, dagli enti non commerciali (ENC) che hanno esercitato le loro attività istituzionali con modalità tuttavia commerciali, ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92. Per l'attuazione di tale disciplina, con: - il DPCM 23.12.2025 è stato definito il calendario degli adempimenti prescritti; - il DM 27.1.2026 è stato adottato l'apposito modello dichiarativo, nonché le relative istruzioni.
1.1	ADEMPIMENTI PRESCRITTI Gli enti non commerciali per i quali ricorrono le condizioni individuate dall'art. 16-<i>bis</i> del DL 131/2024: - entro il 31.3.2026, devono presentare l'apposita dichiarazione per il recupero dell'ICI riferita agli anni dal 2006 al 2011; - entro il 30.4.2026, devono versare le somme relative al recupero (salvo che sussistano le condizioni di esonero dal versamento, ai sensi dell'art. 16-<i>bis</i> co. 2 del DL 131/2024).
1.2	SOGGETTI TENUTI AGLI ADEMPIMENTI La procedura di recupero viene limitata agli enti non commerciali che, in almeno uno degli anni 2012 e 2013: - hanno presentato la dichiarazione IMU/TASI ENC indicando un'imposta superiore a 50.000,00 euro annui; - o che, comunque, sono stati chiamati a versare (anche a seguito di accertamento dei Comuni) un importo superiore a 50.000,00 euro annui per le medesime imposte ed annualità. Enti esonerati dal versamento Nella dichiarazione vanno segnalate le eventuali fattispecie di esonero dal versamento dell'ICI oggetto di recupero, individuate dall'art. 16-<i>bis</i> co. 2 del DL 131/2024. Vi è l'esonero dal versamento, anzitutto, se sono stati rispettati le condizioni e i limiti dei regolamenti "<i>de minimis</i>" in vigore nell'anno cui si riferisce l'ICI da recuperare. Il limite "<i>de minimis</i>" è pari, in generale, a: 100.000,00 euro nell'arco di un triennio ai sensi del regolamento della Commissione europea 12.1.2001 n. 69, che si applica fino al 31.12.2006; 200.000,00 euro nell'arco di un triennio ai sensi del regolamento della Commissione europea 15.12.2006 n. 1998, in vigore nel periodo 2007-2011. Per le attività riconducibili all'ambito dei servizi di interesse economico generale (SIEG), la soglia "<i>de minimis</i>" è innalzata a 500.000,00 euro nell'arco di un triennio (regolamento Commissione europea 25.4.2012 n. 360). Per semplificare il riscontro, le istruzioni alla dichiarazione approvate con il DM 27.1.2026 precisano che, in ogni caso, è possibile confrontare l'importo da recuperare nella singola annualità con la frazione "<i>de minimis</i>" riferita a un singolo anno (ad esempio, in caso di SIEG, pari a 166.666,00 euro, ossia 500.000,00 / 3). Inoltre, il versamento non è dovuto se l'ente non commerciale rientra in un regime di aiuto autorizzato o esente da notifica: in questo caso, nella dichiarazione va riportato il

	numero e l'anno di autorizzazione del regime SA (<i>State aid</i>) reperibile al link https://competition-cases.ec.europa.eu .
1.3	DICHIARAZIONE PER IL RECUPERO DELL'ICI PER IL 2006-2011 La dichiarazione per il recupero dell'ICI per il 2006-2011: • va presentata con i servizi telematici Entratel o Fisconline (anche tramite un intermediario abilitato di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98); • è unica per tutti gli immobili posseduti sul territorio nazionale nel corso del periodo 2006-2011.
1.4	DETERMINAZIONE DELL'ICI OGGETTO DI RECUPERO Nella dichiarazione vanno indicate le somme oggetto di recupero dell'ICI (che corrispondono all'esenzione dell'ICI fruita in violazione della disciplina sugli aiuti di Stato). Tale importo va determinato adottando una regola "ibrida", in quanto: • per un verso va applicata la disciplina dell'IMU vigente nell'anno 2013 (tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche apportate dall'art. 91-<i>bis</i> co. 1 del DL 1/2012 e dal DM 200/2012, che hanno circoscritto l'esenzione in esame agli ENC che svolgono le attività istituzionali con modalità non commerciali); • tuttavia, la base imponibile, i moltiplicatori e l'aliquota da applicare sono quelli relativi all'anno cui si riferisce l'ICI recuperata (se non è individuabile l'aliquota stabilita per tale anno, si applica l'aliquota media del 5,5 per mille). Dalla somma così determinata va detratta l'ICI eventualmente già versata dall'ENC, con riferimento allo stesso Comune e anno oggetto di recupero. Calcolo degli interessi All'importo oggetto di recupero dell'ICI devono poi essere applicati gli interessi, che vanno calcolati: • secondo la disciplina unionale richiamata dall'art. 2 del DPCM 23.12.2025; • utilizzando l'applicazione <i>web</i> disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze al link https://www.finanze.gov.it/it/fiscalita/fiscalita-regionale-e-locale/recupero-ici-enti-non-commerciali. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino: • alla data di presentazione della dichiarazione; • oppure, in caso di rateazione del versamento, fino al 31.3.2026 (o alla successiva data di presentazione della dichiarazione tardiva).
1.5	VERSAMENTO DELL'ICI OGGETTO DI RECUPERO Al di fuori delle fattispecie di esenzione sopra individuate, gli ENC tenuti a presentare la dichiarazione devono versare l'ICI oggetto di recupero (integrato dei correlati interessi): • entro il 30.4.2026; • nei confronti dei Comuni dove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero; • secondo le disposizioni dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (modello F24) e con le modalità che saranno stabilite da una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. Rateizzazione Se le somme oggetto di recupero (comprehensive di interessi) sono superiori a 100.000,00 euro, è possibile rateizzare i versamenti in quattro quote trimestrali di pari importo: tale scelta va specificata nella dichiarazione.

1.6	REGIME SANZIONATORIO Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di: - omessa presentazione della dichiarazione di recupero, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'importo non versato, con un minimo di 50,00 euro; - dichiarazione presentata ma infedele, si applica la sanzione amministrativa del 40% del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro; - versamento di un importo inferiore a quanto dichiarato, si applica la sanzione di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97.
2	CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - CESSAZIONE DELLA PLURALITÀ DEI SOCI - SUPERAMENTO DELLA SOGLIA PER DICHIARAZIONI INTEGRATIVE Con due FAQ del 7.1.2026 in tema di concordato preventivo biennale (CPB), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: - la trasformazione atipica da società di persone a impresa individuale, conseguente alla mancata ricostituzione della pluralità dei soci, comporta la cessazione del concordato preventivo biennale, a partire dal periodo d'imposta in cui tale evento si verifica; - il calcolo della soglia del 30% ai fini della decadenza dal CPB in caso di presentazione di dichiarazione integrativa deve essere effettuato considerando il reddito concordato originariamente accettato.
2.1	TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE A IMPRESA INDIVIDUALE Il caso oggetto di indagine riguardava una società in nome collettivo composta da due soci, che nel 2024 aveva aderito al CPB 2024-2025; in seguito alla cessione delle quote di un socio, nel mese di settembre 2025 la società si trasformava in impresa individuale, con apertura di una nuova partita IVA. Il contribuente solleva quindi qualche dubbio sulla possibilità di continuare ad applicare il CPB anche per il 2025, in base alla causa di cessazione di cui alla lett. b) dell'art. 21 co. 1 del DLgs. 13/2024 (cessazione dell'attività). Nell'esaminare la casistica l'Agenzia si concentra sulla diversa ipotesi di cessazione di cui all'art. 21 co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024; richiamando la circ. 17.9.2024 n. 18, viene precisato che le modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB portano alla cessazione del CPB, considerato che la proposta è riferita a una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie. Effetti sul CPB Tra le citate modifiche sostanziali, l'Agenzia delle Entrate fa rientrare anche quella del caso di specie, in cui in una società di persone viene meno la pluralità dei soci e l'attività viene proseguita solo dal socio superstite, attraverso l'apertura di nuova partita IVA; <i>“la trasformazione «atipica» da società di persone a impresa individuale, implica lo scioglimento della società e, quindi, si è di fronte ad una situazione di cessazione del CPB nella seconda annualità concordata”</i> .
2.2	DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DEL 30% AI FINI DELLA DECADENZA DAL CPB L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito alcune indicazioni in merito alle corrette modalità di calcolo della soglia del 30%, da effettuare per verificare la presenza di alcune cause di decadenza dal concordato preventivo biennale. In merito, si ricorda che, con la circ. 17.9.2024 n. 18, era stato chiarito che <i>“affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l'indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano</i>

	<i>rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento".</i> L'Agenzia delle Entrate conferma che il calcolo della soglia del 30% deve essere effettuato considerando il reddito concordato originariamente accettato, proponendo il seguente esempio numerico. Esempio Si consideri un contribuente che accetta un reddito pari a 150, calcolato sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi originaria, con successiva presentazione di una dichiarazione integrativa. Considerato che il reddito concordato proposto sulla base dei dati corretti indicati nella dichiarazione integrativa sarebbe stato pari a 200, si verifica la decadenza dal CPB; la soglia del 30% è infatti pari a 45 ($150 \times 30\%$), mentre lo scostamento tra reddito concordato originario e reddito concordato corretto è pari a 50 ($200 - 150$).
3	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0 - MODALITÀ DI UTILIZZO PER L'IMPORTO RESIDUO AL 31.12.2025
	Con la ris. 12.1.2026 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni ai fini della fruizione del credito d'imposta transizione 5.0, di cui all'art. 38 del DL 19/2024, residuo al 31.12.2025.
3.1	CREDITO D'IMPOSTA RESIDUO AL 31.12.2025 Il credito d'imposta residuo al 31.12.2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. L'importo annuo è utilizzato in compensazione mediante il modello F24, indicando: • il codice tributo "7072"; • quale anno di riferimento, nel formato "AAAA", l'anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla suddetta ripartizione, come indicato nel cassetto fiscale.
3.2	CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In fase di elaborazione dei modelli F24, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
4	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI TRANSIZIONE 5.0 - ISTANZE PRESENTATE DOPO L'ESAURIMENTO DEI FONDI - COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO ENTRO IL 28.2.2026
	Con il comunicato GSE 28.1.2026, è stato reso noto che le imprese che in data successiva al 6.11.2025 (quindi successivamente all'esaurimento delle risorse disponibili) hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti per il credito d'imposta transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, possono inviare le successive comunicazioni: • tramite la piattaforma informatica del GSE; • dalle ore 12.00 del 30.1.2026 al 28.2.2026. In particolare, l'impresa è tenuta ad inserire sulla piattaforma informatica l'apposita

	comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, entro il 28.2.2026. Viene inoltre precisato che <i>“l’eventuale avanzamento delle suddette istanze non implica, a oggi, il conseguente riconoscimento del credito di imposta utilizzabile in compensazione”</i> .
5	CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 - INVESTIMENTI ULTIMATI AL 31.12.2025 - COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO - PROROGA AL 31.3.2026
	Con il DM 28.1.2026, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i> (MIMIT) il 29.1.2026, intervenendo sull’art. 2 co. 4 del DM 15.5.2025, è stato prorogato dal 31.1.2026 al 31.3.2026 il termine di presentazione delle comunicazioni di completamento per gli investimenti 4.0 effettuati entro il 31.12.2025 ammissibili al credito d’imposta. Il relativo comunicato del MIMIT ha precisato che: - le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31.3.2026 per presentare la comunicazione di completamento; - le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31.3.2026.
6	CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
	L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad alcune FAQ del 29.1.2026, ha fornito specifiche indicazioni per la corretta compilazione del modello F24 ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per investimenti 4.0.
6.1	INVESTIMENTI COMPLETATI NEL 2024 Nel caso di investimenti completati nel 2024, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento degli investimenti e nel 2024 è stata fruita la prima quota del credito, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo “6936” e come anno di riferimento sempre il 2024 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
6.2	INVESTIMENTI COMPLETATI NEL 2025 In riferimento agli investimenti ultimati nel 2025: - nel caso in cui sia stato effettuato un investimento in beni strumentali 4.0 pagando acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione prima del 31.12.2024 con relativo ordine accettato dal venditore e l’investimento sia stato completato nel 2025, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti, con fruizione della prima quota nel 2025, per fruire della seconda quota a partire dal 2026 e della terza quota a partire dal 2027 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo “6936” e come anno di riferimento sempre il 2025 (anno di completamento); - se invece sono stati effettuati pagamenti di acconti in misura inferiore al 20% del costo di acquisizione prima del 31.12.2024 e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, nel modello F24 deve essere indicato come anno di riferimento sempre l’anno di completamento 2025, anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi, ma il codice tributo da utilizzare è “7077”.

	Le medesime modalità di compilazione sono previste nel caso di investimenti iniziati e completati nel 2025.
6.3	INVESTIMENTI COMPLETATI NEL 2026 Con riferimento agli investimenti completati nel 2026, se prima del 31.12.2025 sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e il relativo ordine è stato accettato dal venditore e se l'investimento è completato entro il 30.6.2026, si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028, fermo restando che la quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata. In tal caso, nel modello F24 va utilizzato il codice tributo "7077" e deve essere indicato come anno di riferimento sempre l'anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi. Se però prima del 31.12.2025 gli acconti sono pagati in misura inferiore al 20% del costo di acquisizione e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, oppure il completamento dell'investimento avviene oltre il 30.6.2026, non si può fruire del credito d'imposta.
7	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA - OPERATIVITÀ DEL PORTALE ENEA PER IL 2026 Con un proprio comunicato, l'ENEA ha reso noto che, a partire dal 22.1.2026, è operativo il portale telematico aggiornato, per trasmettere i dati relativi agli interventi di efficienza energetica riferiti all'anno 2026.
7.1	MODALITÀ DI INVIO DEI DATI Al portale telematico dell'ENEA (presente al <i>link</i> https://bonusfiscali.enea.it) si accede autenticandosi tramite SPID o carta di identità elettronica (CIE). In particolare, vanno trasmessi mediante: - la sezione "Ecobonus", i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica agevolati con la detrazione IRPEF/IRES di cui agli artt. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013; - la sezione "Bonus Casa", i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili agevolati con la detrazione IRPEF per recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR. Soggetti obbligati alla trasmissione La comunicazione all'ENEA deve essere trasmessa: - dal contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale; - in alternativa, dall'intermediario (tecnico, amministratore di condominio, ecc.).
7.2	TERMINE DI INVIO DEI DATI I dati relativi agli interventi di efficienza energetica vanno trasmessi all'ENEA entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. In deroga a tale regola generale, i 90 giorni per la comunicazione all'ENEA decorrono invece dal 22.1.2026 (data di attivazione del portale), anziché dall'ultimazione dei lavori, per: - gli interventi conclusi tra l'1.1.2026 e il 22.1.2026 (quindi, conclusi nel periodo antecedente all'operatività del portale ENEA); - i lavori conclusi nel 2025, ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026. Nei suddetti casi, in base al regime transitorio, il termine di comunicazione all'ENEA scade quindi il 22.4.2026.

8	IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AI CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICO - ULTERIORI CHIARIMENTI
	Con la consulenza giuridica 16.1.2026 n. 1, l'Agenzia delle Entrate è tornata ad analizzare l'imposta di bollo <i>una tantum</i> dovuta dall'appaltatore ai sensi del nuovo Codice degli appalti pubblici (art. 18 co. 10 del DLgs. 31.3.2023 n. 36).
8.1	IMPOSTA DI BOLLO UNA TANTUM SUGLI APPALTI PUBBLICI L'art. 18 co. 10 del DLgs. 36/2023, nel contesto della riforma della disciplina dei contratti pubblici, ha modificato le modalità di applicazione dell'imposta di bollo ai contratti di appalto pubblico, disponendo che l'imposta di bollo, su tali contratti, sia assolta dall'appaltatore <i>"una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso"</i> . La misura dell'imposta dovuta è stata definita dalla Tabella A, contenuta nell'Allegato I.4 al Codice degli appalti, secondo <i>"un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo"</i> (così la circ. Agenzia delle Entrate 28.7.2023 n. 22).
8.2	NATURA SOSTITUTIVA L'imposta di bollo <i>una tantum</i> <i>"ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili"</i> di cui all'art. 13 punto 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72. In proposito, la suddetta circ. 22/2023 ha chiarito che l'imposta di bollo corrisposta dall'aggiudicatario al momento della formazione del contratto sostituisce l'imposta di bollo dovuta in base al DPR 642/72 sugli atti riguardanti l'intera procedura (dalla selezione dell'operatore economico fino alla completa esecuzione del contratto), con l'eccezione dell'imposta dovuta sulle fatture e documenti simili.
8.3	CONTRATTI ESCLUSI DAL CODICE DEGLI APPALTI Il soggetto istante si rivolge all'Agenzia delle Entrate per sapere se l'imposta di bollo sia applicabile, nei modi e nelle misure stabiliti dal suddetto art. 18 co. 10 del DLgs. 36/2023, anche alle fattispecie di contratti di appalto escluse dal perimetro delineato dal Codice degli appalti pubblici, con particolare riferimento ai contratti di cui all'art. 56 co. 1 lett. a) <i>"riguardanti i contratti relativi a servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative"</i> .
8.4	APPLICABILITÀ DELL'IMPOSTA DI BOLLO UNA TANTUM Nel rispondere alla richiesta di consulenza giuridica, l'Agenzia afferma che i "contratti esclusi", di cui al citato art. 56 co. 1 lett. a) del DLgs. 36/2023, non sono, in realtà, totalmente esclusi dalla disciplina del Codice degli appalti pubblici, <i>"dovendo comunque ottemperare ad alcuni principi fondamentali, tra cui le forme contrattuali identificate"</i> nell'art. 18. Per queste ragioni, a tali contratti l'imposta di bollo va applicata secondo le modalità previste al co. 10 del medesimo art. 18.

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore delucidazione ed approfondimento.

Con i migliori saluti.

Studio Duodo & Pivato

9

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
9.2.2026	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva: • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>on line</i>, effettuati nell'anno 2025; • al fine di beneficiare del credito d'imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno 2024. Non rileva l'ordine temporale di presentazione.
15.2.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di gennaio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2026. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.2.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di gennaio 2026; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.2.2026	Versamento IVA quarto trimestre 2025	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "speciale" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: - liquidare l'IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025; - versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi, al netto dell'eventuale acconto.
16.2.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: - le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2026; - le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.
16.2.2026	Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR	I datori di lavoro sostituti d'imposta devono versare il saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2025. È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.
16.2.2026	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).
16.2.2026	Premi INAIL	Presentazione telematica all'INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2026. Versamento in autoliquidazione 2025/2026 dei premi INAIL: - in unica soluzione; - oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste 4 rate, senza maggiorazione di interessi.
20.2.2026	Presentazione domande contributi	Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore "RAM spa", entro le ore 16.00,

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	investimenti autotrasportatori	le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al sesto periodo di incentivazione: - per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148; - mediante posta elettronica certificata all'indirizzo <i>ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it</i>. Rileva l'ordine cronologico di presentazione.
25.2.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: - relativi al mese di gennaio 2026, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di gennaio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: - i modelli relativi al mese di gennaio 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
28.2.2026	Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti	Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all'INPS, in via telematica, l'apposita dichiarazione per fruire per il 2026 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2025. In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2025, l'agevolazione si applicherà anche nel 2026: - ove permangano i requisiti; - salvo espressa rinuncia del beneficiario.
28.2.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati: - non soggetti ad accisa; - spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; - destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
28.2.2026	Comunicazioni di completamento per il credito d'imposta investimenti 5.0	Le imprese che hanno presentato istanze ammissibili al credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024, ma in data successiva al 6.11.2025 di esaurimento delle risorse disponibili, devono inviare: - la comunicazione di completamento del progetto di innovazione; - tramite la piattaforma informatica del GSE; - al fine di accedere al credito d'imposta qualora si verifichino future disponibilità finanziarie.
2.3.2026	Variazione richiesta di rimborso in compensazione	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES "solari" possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2025 e IRAP 2025, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta in opzione per la compensazione del credito.
2.3.2026	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: - i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2025; - in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2025 (modello IVA 2026).
2.3.2026	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2025. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".
2.3.2026	Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni	I soggetti che, nel 2025, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono: - effettuare la loro registrazione cumulativa; - versare la relativa imposta.
2.3.2026	Comunicazione rapporti finanziari	Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria: - dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in relazione all'anno 2025; - mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.3.2026	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2025	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2025, la cui scadenza del termine era l'1.12.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del-l'1,39%, oltre agli interessi legali.
2.3.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI". Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.